

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 8 – ID 2159

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI – V TRANCHE

73) DOMANDA

Documento: capitolato tecnico par. 5.2.2 pag.67, disciplinare di gara par. 17.1 pag.37

Domanda:

Si chiede di confermare che la richiesta di avere il dispositivo Android one sia legata alla garanzia di aggiornamenti costanti e garantiti per almeno 24 mesi. In caso affermativo si chiede di confermare che la dichiarazione del vendor di garantire aggiornamenti del sistema operativo di pari durata possa essere considerato elemento premiante ed equivalente alla presenza di Android one, come da criterio descritto al punto 12.1 del disciplinare di gara.

RISPOSTA

Non si conferma.

Nel complesso dei telefoni di categoria Top Android, Intermedia e base, il punteggio tecnico attribuito in ragione della presenza di terminali appartenenti alla linea Android One è legato al possesso – da parte dei terminali offerti – di tutte le caratteristiche afferenti alla citata linea, e non ad un loro sottoinsieme.

74) DOMANDA

Documento: Allegato 5 Capitolato Tecnico par. 5.2.2 pag.66, Allegato 3bis Facsimile delle Dichiarazioni delle caratteristiche tecniche dei terminali pag. 5

Domanda:

Nel Capitolato Tecnico nella pagina citata per la categoria Top Android come caratteristica tecnica migliorativa è riportato: *“Supporto Wireless charging (tramite base di ricarica wireless - fornita in dotazione -compatibile con il terminale offerto)”*

Nell'allegato 3bis nella pagina citata è riportato: *“Supporto Wireless charging (tramite base di ricarica wireless)”*.

Si chiede di confermare che, qualora un terminale offerto della categoria Top Android soddisfi il requisito relativo al supporto Wireless charging ed il Fornitore per ottimizzare l'offerta tecnico-economica decida di non offrire in dotazione la base ricarica wireless, sia possibile, da parte del produttore del terminale, riportare nella Dichiarazione delle caratteristiche tecniche dei terminali l'indicazione del supporto di tale funzionalità, in quanto effettivamente supportata, e sia possibile, da parte del Fornitore, inserire nell'Offerta tecnica l'informazione di mancato supporto di tale caratteristica in quanto supportata dal terminale ma non prevista in fornitura.

RISPOSTA

Si conferma. Al riguardo, si precisa che, in tal caso, il punteggio relativo al “supporto wireless charging” non sarà attribuito.

75) DOMANDA

Documento: Allegato 5 Capitolato Tecnico par. 5.2.2 pag. 67, Disciplinare cap. 15 pag. 31

Nel Capitolato Tecnico, nel par. citato, è riportato: *“Il valore del requisito di compatibilità ambientale, previsto per le relative categorie e indicato dal Concorrente, dovrà essere riportato in idonea documentazione, da inserire in Offerta Tecnica, nella apposita sezione e con le modalità indicate nel disciplinare di gara (cfr. paragrafo 15). In particolare:*

- *il valore del requisito relativo al tasso di assorbimento specifico (SAR) dovrà essere indicato in un rapporto di prova, inserito in Offerta Tecnica, predisposto da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, in cui si attesti che il tasso di assorbimento specifico è stato misurato in conformità alla “Procedura prevista dallo standard EN 62209-1:2006” o procedura equivalente.*

Nel Disciplinare, nel cap. citato, è riportato: *“Sempre per il tramite della sezione del Sistema relativa alla Offerta tecnica (nell’apposito spazio denominato “documentazione SAR”), il concorrente deve inviare e far pervenire a Consip la seguente ulteriore documentazione:*

- *Documenti obbligatori, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico relativo alle caratteristiche tecniche migliorative di compatibilità ambientale dei terminali radiomobili – tipologia telefoni: “Documentazione SAR”, consistente, per ciascun terminale per il quale si intenda offrire la caratteristica migliorativa in oggetto, nei rapporti di prova sottoscritti digitalmente, predisposti da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, così come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.”*

Si chiede di confermare che dovrà essere inserita in Offerta Tecnica l’idonea documentazione riguardante il rapporto di prova relativo al tasso di assorbimento specifico (SAR) esclusivamente per i terminali che verificano il requisito migliorativo di compatibilità ambientale.

RISPOSTA

Si conferma.

76) DOMANDA

Documento: Allegato 5 Capitolato Tecnico par. 5.2.2 pag. 63

Nel Capitolato Tecnico, nel par. citato, è riportato: *“Tutti gli apparati dovranno essere consegnati nuovi, inusati, con libretto di istruzioni in lingua italiana o con guida di riferimento in lingua italiana, nella quale sia indicato il link al sito internet da cui poter scaricare il manuale di istruzioni, completi dei seguenti accessori originali facenti parte della fornitura base:*

-...omissis...

- base di ricarica wireless compatibile con il terminale offerto, se prevista come caratteristica minima della specifica categoria o se offerta come caratteristica migliorativa;

-...omissis...”

Con specifico riferimento alla base di ricarica wireless si possono avere le seguenti situazioni:

1. Il produttore del terminale produce delle basi di ricarica wireless compatibili con il terminale;
2. Il produttore del terminale produce delle basi di ricarica wireless compatibili con il terminale ed è anche compatibili con un insieme di base di ricarica prodotte da terze parti;
3. Il produttore del terminale non produce delle basi di ricarica wireless ma il terminale è compatibile con un insieme di base di ricarica prodotte da terze parti.

Si chiede di:

- Specificare nel caso 2 se la base di ricarica, qualora prevista come caratteristica minima della specifica categoria o qualora offerta come caratteristica migliorativa, debba essere fornita originale (prodotta dallo stesso produttore del terminale) oppure se possa essere fornita come prodotto di terze parti, compatibile con il terminale offerto.

- Confermare nel caso 3 che la base di ricarica, qualora prevista come caratteristica minima della specifica categoria o qualora offerta come caratteristica migliorativa, possa essere fornita come prodotto di terze parti, compatibile con il terminale offerto, non essendo possibile in caso contrario rispettare lo specifico requisito.

RISPOSTA

Potrà essere fornita una base di ricarica di terze parti, compatibile con il terminale offerto, sia nel caso 2 sia nel caso 3.

77) DOMANDA

Documento: si fa riferimento alla risposta al quesito n. 48 della prima tranche di chiarimenti.

Premesso che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni illustra nei termini di seguito riportati (cfr. <https://www.agcom.it/roaming-internazionale>) le modalità di applicazione alle chiamate on-net di quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa al roaming:

“[omissis] Inoltre, se nel proprio pacchetto nazionale si dispone di volumi "in rete" (on-net, fatte ad utenti dello stesso operatore) e "fuori rete" (off-net), gli operatori hanno la facoltà di fare riferimento al prezzo domestico nazionale delle chiamate "fuori rete". Es. se in Italia il cliente dell'operatore A chiama un cliente dell'operatore B, questa chiamata può essere più costosa di una fatta all'interno della medesima rete (A-A). L'operatore però può utilizzare i prezzi domestici della chiamata da A a B come riferimento per il roaming, dandone adeguata comunicazione al consumatore.”

Domanda: Ciò premesso, con riferimento alla risposta fornita al quesito n.48 e nell’ambito di quanto dispone il Regolamento 2015/2120 (“RLAH”), si chiede di confermare che il concorrente applicherà la tariffa off-net “Chiamate Off-Net verso rete mobile nazionale” al traffico RPA originato/ricevuto nell’ambito dello Spazio Economico Europeo, al di fuori dell’ambito di copertura della rete italiana dell’Operatore.

RISPOSTA

Si ribadisce quanto già indicato in risposta al quesito n. 48, e cioè che *“si applica alle chiamate RPA quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa al roaming”*. Si richiama inoltre l’art. 16 – Vigilanza e applicazione - del Regolamento (UE) n. 531/2012 che, al co. 1, recita testualmente: *“Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e vigilano sull’applicazione del presente regolamento all’interno del proprio territorio”*.

78) DOMANDA

Documento: si fa riferimento alla risposta al quesito n. 20 della prima tranche di chiarimenti e al paragrafo 15 del Disciplinare di gara.

Domanda: Considerato che la documentazione richiesta dovrà essere resa secondo la seguente modalità *“ci si riferisce ad un documento sottoscritto da un soggetto del produttore legittimato a dichiarare le caratteristiche tecniche del terminale”*; considerato altresì che il disciplinare di gara riporta: *“invio, attraverso l’inserimento a Sistema, delle Dichiarazioni delle caratteristiche tecniche dei terminali”*. Per ciascuno dei 14 terminali radiomobili oggetto di offerta, deve essere inviata la **dichiarazione del produttore del terminale, sottoscritta digitalmente**, circa il possesso delle caratteristiche minime e delle eventuali caratteristiche migliorative del terminale radiomobile stesso, da rendersi **ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000**, e predisposta nel rispetto dei facsimile di cui all’allegato 3bis al presente Disciplinare”

Fermo restando la necessità di produrre una dichiarazione 445/200 sottoscritta digitalmente dal produttore, si chiede di chiarire cosa si intende con il termine “legittimato”.

RISPOSTA

Si ribadisce preliminarmente quanto già chiarito in modo esplicito in risposta al quesito n. 20:

- Per ciò che attiene al produttore, la dichiarazione delle caratteristiche tecniche del terminale dovrà essere resa con **sottoscrizione olografa del documento cartaceo (e non con firma digitale)**, da parte di un soggetto

del produttore legittimato a dichiarare le caratteristiche tecniche del terminale. **Non è richiesto che tale soggetto sottoscriva alcuna dichiarazione ai sensi del d.P.R 445/2000.**

- Per quanto riguarda il concorrente, quest'ultimo dovrà produrre a Sistema una copia informatica (scansione del documento cartaceo) del predetto documento cartaceo firmato dal produttore. Tale copia informatica dovrà essere corredata da apposita **dichiarazione di conformità all'originale ex d.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente da persona dotata di comprovati poteri di firma del concorrente** (in caso di RTI, dall'Impresa mandataria; in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso).

Si chiarisce inoltre che, per ciascuna caratteristica tecnica dichiarata, il soggetto del produttore sarà considerato legittimato alla sua dichiarazione fintantoché la sussistenza di tale caratteristica tecnica non sia confutata da un'eventuale successiva dichiarazione del legale rappresentante del produttore. E' onere del concorrente cautelarsi rispetto al rischio di una tale evenienza.

79) DOMANDA

Documento: si fa riferimento alla risposta al quesito n. 51 della prima tranches di chiarimenti.

Domanda: si chiede di confermare che quanto previsto nella risposta relativamente al traffico dati nazionale (ultimo paragrafo) si applica esclusivamente nel caso si trovi in presenza di un plafond dati condiviso tra l'Amministrazione ed il dipendente (con coefficienti di ripartizione 25%, 50% e 75% a carico dell'Amministrazione), non ricorrendone la necessità nel caso il cui il traffico dati sia completamente a carico dell'Amministrazione ovvero completamente a carico del dipendente.

RISPOSTA

Si conferma.

80) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 4.3, pag. 53

Domanda:

Si fa riferimento alla possibilità di offrire un requisito migliorativo relativo all'enrollment automatizzato su almeno un terminale della categoria Top Android.

Al riguardo, l'Operatore Economico concorrente, nel caso in cui intenda offrire il requisito migliorativo di cui sopra, deve far ricorso all'utilizzo di una o più piattaforme di mercato.

Tali piattaforme richiedono l'accettazione esplicita da parte delle Amministrazioni contraenti, di "Terms and Conditions" di terze parti estranee alla Lex Specialis di gara, rispetto alle quali l'Operatore Economico concorrente può agire solo da reseller, senza la possibilità di negoziarle o farsene carico direttamente.

Si chiede di chiarire come la Stazione Appaltante intenda procedere in merito alla accettazione delle suddette Terms and Conditions da parte della Amministrazione contraente.

RISPOSTA

Se per realizzare l'enrollment automatizzato del terminale su una delle piattaforme di EMM offerte in risposta al par. 4.3 del Capitolato Tecnico si rende necessario l'utilizzo di una piattaforma ulteriore e diversa rispetto alle predette piattaforme di EMM, il Fornitore potrà condizionare la prestazione dell'enrollment automatizzato all'accettazione, da parte dell'Amministrazione, dei termini e condizioni standard previsti per l'utilizzo della suddetta piattaforma ulteriore.

81) DOMANDA

In relazione alla domanda di chiarimento n° 20 ed al paragrafo 15 del Disciplinare nuovo (pag.31), si chiede conferma che la Dichiarazione delle Caratteristiche tecniche del terminale sia da predisporre come segue:• il produttore, o soggetto legittimato dal produttore stesso, compila l'Allegato 3bis per ogni eventuale tipologia di terminale proposto e lo sottoscrive;• Il Concorrente predispone copia informatica, ovvero scansione del documento di cui al punto precedente, e lo trasmette unitamente ad una autodichiarazione di conformità all'originale firmata digitalmente e resa dal Concorrente stesso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. Tale chiarimento si rende necessario stante quanto riportato nel Disciplinare nuovo (par.15, pag.31): "invio, attraverso l'inserimento a Sistema, delle "Dichiarazioni delle caratteristiche tecniche dei terminali". Per ciascuno dei 14 terminali radiomobili oggetto di offerta, deve essere inviata la dichiarazione del produttore del terminale, sottoscritta digitalmente, circa il possesso delle caratteristiche minime e delle eventuali caratteristiche migliorative del terminale radiomobile stesso, da rendersi ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, e predisposta nel rispetto del facsimile di cui all'Allegato 3bis al presente Disciplinare".

RISPOSTA

Si rimanda alla domanda n. 78.

82) DOMANDA

Si chiede conoscere se la mancata conferma delle caratteristiche minime anche di uno soltanto dei terminali offerti, ovvero l'incompleta compilazione dell'Allegato 3bis e nello specifico l'assenza di sottoscrizione da parte del produttore o di soggetto legittimato dallo stesso, comporti l'esclusione del terminale o l'esclusione del Concorrente.

RISPOSTA

Come previsto al par. 15 del Disciplinare di gara, *"L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice"*. A tale proposito, al medesimo paragrafo è previsto che l'offerta tecnica, a pena di esclusione, si compone – tra gli altri – dei documenti denominati "Dichiarazioni delle caratteristiche tecniche dei terminali", relativi al possesso delle caratteristiche minime e delle eventuali caratteristiche migliorative del terminale radiomobile stesso.

Ne discende che la mancata conferma delle caratteristiche minime anche di uno soltanto dei terminali offerti così come la presentazione di una "Dichiarazione delle caratteristiche tecniche del terminale" priva di sottoscrizione del produttore (nei termini chiariti nelle risposte ai chiarimenti nn. 20 e 78) costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara ai sensi del citato par. 15 nonché del par. 20 del Disciplinare medesimo, secondo cui *"In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione e/o il Seggio provvedono, per quanto di competenza, a comunicare, tempestivamente alla Consip - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: [...] presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche"*.

Divisione Sourcing ICT

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)